



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 18/26

Dec. n° 18 *bis*/26

Il giorno 29 settembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1
R.d.G., il 16 settembre 2026 nei confronti di:

1) P.G., minore, nato omissis, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C.
“CID A SSD R. L”, con tessera n° 26001356 e licenza Mini Road n° A00597;

assistito dall'avv. Nicola Napolione, con elezione di domicilio dei sigg.ri
Pasquini Giuseppe e Stefania Perfetti, esercenti la responsabilità genitoriale,
presso lo studio del difensore sito in Ortona (CH) alla via Roma n. 6;

2) S. L., nato *omissis*, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. “CMV”, con tessera n° 26123956 e licenza Mini Road n° D01350;

incolpati di:

“violazione degli artt. 1 ed 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia F.M.I., e ciò in quanto:

- sabato 12 settembre 2026, alle ore 16,08, al termine della Q1 (Qualifica 1), nel corso dei controlli tecnici effettuati in regime di parco chiuso classe Ohvale 110, sulla moto del pilota n. 27 – P.G. – è stata riscontrata la manomissione dei sigilli apposti dal costruttore sul relativo motore, identificato dal n. 8S800031, sul quale risultavano presenti il sigillo Ohvale n. 2400149 (manomesso) e il sigillo F.M.I. n. 775092;

- domenica 13 settembre 2026, alle ore 15,00, al termine di Gara 2, nel corso dei controlli tecnici effettuati in regime di parco chiuso classe Ohvale 110, sulla moto del pilota n. 11 – S.L. – è stata riscontrata la manomissione dei sigilli apposti dal costruttore sul relativo motore, identificato dal n. 8S800010, sul quale risultavano presenti il sigillo Ohvale n. 2400362 (manomesso) e il sigillo F.M.I. n. 775096.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 16.09.2026 dalla Procura Federale;

– LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare le proposte di sanzione del Commissario di Gara preposto alla manifestazione denominata “Campionato Italiano Minimoto” (cod. NAZVE016), svoltasi il 12 e 13 settembre 2026 presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo Ortona (CH); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara e gli atti allegati, la consulenza tecnica dell'Ufficio Tecnico Sportivo FMI;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 29.09.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui piloti minorenni, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 25.09.2026.

Detta facoltà è stata esercitata da SCICOLONE Angelo (padre del pilota minore) e dall’avv. Nicola Napolione, difensore di P.G., che hanno fatto pervenire le proprie memorie difensive.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

Si premette che sebbene la contestazione della Procura Federale sia unica per entrambi, e pertanto il GSN pronunzierà un unico provvedimento, è necessario analizzare singolarmente le diverse posizioni dei due piloti.

Capo 1 della contestazione relativa al pilota P.G. n° 27.

OMISSIS

Capo 2 della contestazione relativa al pilota S. L. n° 11.

La contestazione rivolta al pilota minore S.L. è relativa alla manomissione del sigillo Ohvale – casa fornitrice dei motori della competizione – applicato sul motore n° 8S800010 – sigillo Ohvale n° 2400362 – sigillo FMI n° 775096, nella comunicazione del CT1 si legge: *“Al termine di gara 2 durante i controlli in parco chiuso ho richiesto al meccanico del pilota #11 S. L. lo smontaggio della carenatura laterale destra per verificare il sigillo motore Ohvale che mi destava sospetto di manomissione. In presenza del meccanico e del tecnico Ohvale Ferrari Andrea ho quindi successivamente controllato in maniera dettagliata il sigillo incriminato che risultava essere infilato all'interno del sigillo ed incollato. Ruotando il cavo di sigillatura si poteva chiaramente vedere il cavo che si muoveva all'interno ed era*

tagliato facendolo notare al meccanico ed al tecnico Ohvale che mi ha confermato il dubbio. Ho chiesto al meccanico il permesso di tirare il cavo. Lo stesso è uscito agilmente dalla sede del sigillo. Si comunica che il motore incriminato oltre ad essere usato nella manifestazione odierna è stato utilizzato alla manifestazione di Cremona in data 19.04.26 e alla manifestazione di Aprilia in data 28.06.26. Si comunica quindi che per quanto disposto dall'art. 1.6.1 g) al suddetto pilota venga applicata l'irregolarità tecnica a tutte le gare in cui il motore è stato utilizzato.”

Il parere tecnico richiesto al Coordinatore della Commissione Tecnica FMI evidenzia che: *“In riferimento al caso del pilota S., e in merito alle memorie difensive del suo tutore legale, vale la medesima considerazione sull'applicazione del regolamento. Si aggiunge inoltre la seguente osservazione: anche in caso di sigillo FMI intatto e sigillo del fornitore unico manomesso, è possibile considerare che la manomissione possa essere antecedente all'applicazione del sigillo FMI e non sia stata notata in precedenti controlli. L'utilizzo del sigillo FMI ha la medesima funzione del sigillo del fornitore unico ma viene applicato dai CT al fine di tracciare formalmente l'anagrafica del motore. La minuzia e la competenza della manomissione, come possibile valutare dalle prove video acquisite dal CT Magrini, evidenziano un chiaro tentativo di aggirare le regole del campionato. Anche in caso di un possibile controllo sui componenti del motore, le operazioni effettuabili possono risultare in tolleranza, eppure fornire un lieve vantaggio (accoppiamenti migliori, scorrevolezze migliori, rapporti di compressione migliori)”*.

Invero, la relazione tecnica fornita dal C.T.1, richiesta a chiarimenti da questo GSN, evidenzia che: *“per il **pilota S.:** è stata rilevata **colla trasparente sul sigillo Ohvale** e un filo di sigillatura apparentemente tagliato e manipolato. Il sigillo FMI risultava integro, ma si ritiene che il sigillo originale sia stato rimosso prima della presentazione in pista. La manomissione è emersa durante un controllo approfondito effettuato a campione”*. Il CT1 ha fornito foto e un video del controllo, versato in atti, dai quali emerge con chiarezza assoluta la prova della manomissione del sigillo Ohvale apposto sul motore assegnato al pilota S..

Passando ad analizzare la memoria difensiva depositata in atti dal padre del pilota minore, si osserva che con riferimento al punto 1) della stessa questo GSN si riporta integralmente al provvedimento di rigetto della richiesta difensiva di accesso agli atti, atteso che il dettato normativo in questa fase processuale non prevede l'accesso agli atti, come meglio specificato nel provvedimento di rigetto del 21.09.26 comunicato alle parti che fa parte integrante del presente atto.

Al punto 2) della memoria si rappresenta che è stato specificamente documentata la natura della manomissione del sigillo Ohvale sul motore, sia in sede di relazione tecnica del CT1 in sede di parco chiuso, documentato anche a mezzo di foto e di un video. La natura della manomissione è assolutamente volontaria e dolosa, atteso la minuzia con cui l'autore ha provveduto a rompere il sigillo per poi ricomporlo utilizzando della colla per vincolare il filo di metallo all'interno della capsula di plastica del sigillo, come si può meglio verificare dalla visione del video in atti.

Ai punti 3) 4) 5) e 6) della memoria il GSN osserva che il sigillo Ohvale è applicato dalla casa fornitrice dei motori ed ha la funzione di impedire qualsiasi manovra interna al motore stesso, ne consegue che la violazione del sigillo motore determina una presunzione di alterazione del motore, come descrive la norma di cui alla lettera g) dell'art. 1.6.1 del RTGS. La norma prevede per la sua configurazione non la manomissione del motore attraverso modifiche delle componenti dello stesso, ma la semplice manomissione del sigillo, infatti recita: *“L’utilizzo in pista di un motore con sigilli motore manomessi comporta l’immediata apposizione di nuovi sigilli, ed è equiparato ad una irregolarità tecnica applicata a tutte le gare in cui quel motore è stato utilizzato. In aggiunta alla sanzione suddetta è prevista l’esclusione dalla manifestazione”*. Pertanto, per quanto sopra detto, neanche attraverso lo smontaggio del motore nelle immediatezze del controllo, e l'accertamento che non vi fossero state apportate modifiche al componente, tale circostanza sarebbe stata del tutto influente ai fini della configurazione della irregolarità tecnica descritta dalla norma, pertanto non avrebbe in alcun modo costituito una scriminante per il pilota.

Punto 7) della memoria: il personale FMI ha correttamente trattenuto il sigillo violato, assicurandolo come prova dei fatti, e restituito il motore al team, in quanto prova dell'illecito è il sigillo e non il motore, per cui non si ravvede nessuna necessità per questo GSN di sottoporre a verifiche tecniche il motore.

I punti sub 8) – 9) - 10) 11) e 12) della memoria paterna possono essere esaminati rappresentando che nel caso di specie la manomissione del sigillo Ohvale è stata assolutamente consapevole e dolosa, la stessa natura della modalità accertata dal CT1

in sede di parco chiuso al termine della prova è assolutamente eloquente, ed è stata anche oggetto di un video in cui si nota bene la tecnica utilizzata per poter violare il sigillo, e poi ricomporlo a mezzo di colla per ingannare e così superare i controlli tecnici previsti nelle O.P. e nella fase del parco chiuso al termine delle prove. Con riferimento al pilota minore si rappresenta che la responsabilità per i fatti contestati è quella oggettiva, e non già diretta, dettata dall'art. 32 RMM che prevede infatti: *“Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione delle manifestazioni (prima, durante o dopo e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori anche se non tesserati”*. Questo GSN certamente non ritiene responsabile a titolo di responsabilità diretta il pilota bambino di nove anni per l'accertata manomissione del sigillo del motore, è evidente che ciò è opera di altri soggetti esperti della materia, che sono allo stato ignoti, ma sussistendo la previsione della responsabilità oggettiva, dettata dalla sopra richiamata norma, e non emergendo alcuna prova contraria offerta dalla difesa, la responsabilità è attribuibile suo malgrado al pilota minore. Per quanto attiene il punto 11) della memoria non vi è alcun elemento fornito dalla difesa che dimostri quanto asserito: in particolare non vi è prova di intervento di terzi estranei che abbiano in qualche modo potuto interferire nella delicata operazione di smontaggio della carena laterale della moto, nel lasso di tempo in cui il mezzo si trovava all'interno del parco chiuso, per poter poi eventualmente manomettere i sigilli del motore. Riguardo i dubbi sulla catena di controllo del mezzo una volta entrato al parco chiuso, è chiaro che la

manomissione del sigillo non possa essere avvenuta in quel momento, considerati i tempi ristretti, il controllo dei tecnici e la complessità della procedura utilizzata per la manomissione del sigillo.

In ordine alle richieste istruttorie contenute nella memoria difensiva ai punti da 1) a 8) sono tutte rigettate da questo GSN per essere superflue e non rilevanti ai fini del decidere.

La ricostruzione dei fatti oggetto della contestazione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, dalle foto e dal video allegati, atti sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, in merito alla condotta oggetto di contestazione della Procura Federale. Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dalla memoria difensiva presentata.

Invero, quanto riscontrato in sede di parco chiuso al termine della prova sul motore oggetto di manomissione del sigillo posto dalla casa fornitrice è da considerarsi certamente contrario agli artt. 1 ed 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia F.M.I.

Ciò posto, provata la violazione per entrambe le norme contestate nel capo di incolpazione, si ritiene raggiunta la responsabilità disciplinare dell'incolpato, che conduce all'applicazione nei suoi confronti a titolo di responsabilità oggettiva, in considerazione della continuazione tra le due contestazioni (violazione artt. 1 e 11 del RdG), ritenuto più grave l'illecito di cui all'art. 11 RdG, pena base corrispondente al minimo edittale previsto dall'art. 11 del RdG mesi sei di sanzione inibitoria del ritiro tessera e licenza, ridotta a mesi 4, per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 42 RdG nella massima estensione in considerazione della giovane età e del titolo della responsabilità del pilota, aumentata a mesi cinque di sanzione inibitoria del ritiro tessera e licenza per la continuazione per l'art.1 del RdG, pertanto applica al pilota S.L. - tessera n° 26123956 e licenza Mini Road n° D01350 - la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 5 (cinque).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 11, 29, 42 ed 80 del R.d.G., dichiara

S. L. nato *omissis*, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. "CMV", con tessera n° 26123956 e licenza Mini Road n° D01350,

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 26123956 e della licenza Mini Road n° D01350 per mesi 5 (cinque). Fine sanzione 1.03.2027.

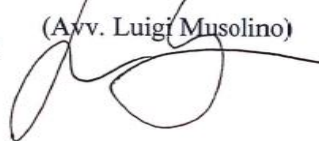
Inoltre dispone, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1.6.1 lett. g) del RTGS, l'esclusione per irregolarità tecnica (violazione sigillo del motore n°

8S800010 – sigillo Ohvale 2400362 manomesso) del pilota S.L. n° 11 dalle seguenti competizioni già disputate, con conseguente modifica delle classifiche, nelle quali è stato utilizzato il suddetto motore n° 8S800010 (come risulta dallo storico motori in atti):

- **Campionato Italiano Minimoto disputato il 19.04.2026 in Cremona (cod. manif. NAZVE012);**
- **Campionato Italiano Minimoto disputato in data 28.06.26 in Aprilia (cod. manif. NAZVE014);**
- **Campionato Italiano Minimoto disputato in data 2.08.26 in Viterbo (cod. manif. NAZVE015);**
- **Campionato Italiano Minimoto del 13.09.26 disputato in Ortona (cod. manif. NAZVE016) sanzione già applicata.**

Depositata il 29 settembre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

av. 
(Avv. Luigi Musolino)

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Scicolone Angelo, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.L.;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Velocità;

Co.re. Veneto;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.